

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 15-8879

P.O.R. FSE 2014/2020. L.R n.63/1995: approvazione della Direttiva relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati – periodo 2019-2021. Spesa prevista Euro 9.900.000,00.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato Italia 2014/2020 e successiva Decisione di modifica C(2018) 598 final del 08 febbraio 2018;
- la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 con la quale è stato approvato il Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 (di seguito P.O.R. FSE 2014/2020);
- la D.G.R. n. 262- 6902 del 04/03/2014, con la quale la Regione Piemonte ha declinato la Strategia Europa 2020 nell’ambito del Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei (“Fondi SIE”), nazionali e regionali per il periodo 2014-2020; a partire da tale strategia sono stati quindi redatti i Programmi Operativi della Regione Piemonte per il periodo 2014-20;
- la D.G.R. n.57-868 del 29/12/2014 - Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione del Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;
- la Decisione C(2018)5566 del 17/08/2018 con cui la Commissione Europea ha modificato la decisione di esecuzione sopra citata C(2014) 9914;
- la D.G.R. n. 28-7566 del 2/10/2018 con cui è stato riapprovato il citato Programma Operativo della Regione Piemonte di cui alla Decisione C(2018)5566 del 17/08/2018;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’art. 18, comma 2 della L.R. 13 aprile 1995, n.63 (“Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”);
- l’art. 77, comma 1, lett. a) della L.R. 26 aprile 2000, n. 44 (“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che attribuisce alle Province la gestione delle attività formative previste nelle Direttive di cui all’art. 18 della L.R. n. 63/1995 mantenendo in capo alle Regione l'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse regionale che impongono la gestione unitaria;

- l'art. 8, comma 1 della la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che rialloca in capo alla Regione alcune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana prima dell'entrata in vigore della suddetta legge relativamente ad alcune materie e norme richiamate nell'allegato A in tema di formazione professionale, tra le quali risultano quelle di cui all'art. 77 della L.R. n. 44/2000;
- il D.lgs 118/2011 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e che si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;
- la D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018 “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3/06/2009”;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 9 settembre 2018, che recepisce il RGPD nell'ordinamento italiano e ha modificato e integrato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, adeguandolo al Regolamento (UE) 2016/679;
- la D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informativa;

richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente per oggetto la presa d'atto del documento Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
- la D.D. n. 1610 del 21/12/2018 “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 20/12/2018”;
- la D.D. n. 25 del 10/01/2019 avente ad oggetto “Modifica per mero errore materiale dell'allegato 1 alle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte – Approvazione dei documenti relativi al Si.Ge.Co. POR FSE 2014-2020 - Aggiornamento al 20/12/2018, di cui alla D.D. n. 1610 del 21/12/2018;
- la D.G.R. 22 febbraio 2016, n. 26-2946 e s.m.i. “Recepimento Intesa e approvazione del documento relativo alla disciplina degli standard formativi e ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs.15 giugno 2015, n. 81;
- la D.D. n. 478 del 04/06/2018 “Approvazione degli standard di progettazione e di erogazione dei percorsi”, revoca della D.D. n. 511 del 02/07/2015;

visto il predetto POR FSE 2014-2020 il quale, nell'ambito delle azioni in cui sono declinate le priorità di investimento di ciascun asse, richiama espressamente le azioni di formazione continua:

- in riferimento all'asse 3 FSE - Obiettivo tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente - , quando si afferma che in tale ambito *“in linea con le indicazioni comunitarie in materia... potranno essere promossi interventi di formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori, privilegiando le aree professionali strategiche per l'economia regionale”*;
- in riferimento alla necessità di sostenere, in stretta connessione con le iniziative dell'obiettivo tematico 8 – Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori -, *“una riorganizzazione del sistema regionale di formazione continua e permanente, nella prospettiva di strumento a supporto tanto della ricollocazione dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro quanto della qualificazione degli occupati... promuovendone un impiego sinergico con le scelte di investimento delle imprese, con particolare riferimento a quelle inerenti alla ricerca e all'innovazione, ma anche con la domanda espressa direttamente dagli individui ai fini del rafforzamento del loro profilo professionale”*;

tenuto conto che il POR FSE colloca la formazione continua, inclusi gli interventi a carattere individuale, nell'ambito della priorità di investimento 10iv (Obiettivo specifico 12 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità e dell'inserimento/reinserimento lavorativo - RA 10.4), in particolare attraverso le seguenti azioni:

- azione 3.10iv.12.01 - a sostegno di interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili, di iniziative di formazione specialistica e per l'imprenditorialità e di percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionali o regionali, corredati ove necessario da appropriate azioni di orientamento;
- azione 3.10iv.12.02 - a sostegno degli interventi di aggiornamento delle competenze rivolti a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.

Richiamata la precedente Direttiva relativa alla Formazione Continua e permanente dei lavoratori occupati – periodo 2016-2018 (di seguito Direttiva FCP 2016-18), approvata con D.G.R. n. 26-3145 del 11/04/2016, la cui dotazione economica originaria era pari a euro 35.000.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo specifico 12 riferito alla priorità d'investimento 10iv dell'Asse 3 del POR FSE 2014-2020;

viste le DD.G.R. n. 27-5561 del 29/08/2017 e n. 31-7486 del 31/08/2018 che hanno ridotto complessivamente la dotazione finanziaria della predetta Direttiva FCP 2016-18 di euro 2.200.000, per destinare tali risorse a differenti attività non connesse direttamente con la formazione degli occupati, portando la dotazione della medesima Direttiva a euro 32.800.000,00.

Dato atto che la direttiva FCP 2016-18, con validità pluriennale e scadenza al 31/12/2018, rispetto alla predetta dotazione ha originato provvedimenti attuativi per euro 30.000.000,00, relativi ad azioni di formazione destinate sia alle agenzie formative per la formazione di occupati presso aziende/soggetti assimilati terzi, sia alle imprese per la formazione dei propri addetti, nonché ai lavoratori per l'implementazione delle proprie competenze professionali, approvati rispettivamente con D.D. n. 901 del 07/12/2016, n. 152 del 03/03/2017 e n. 599 del 29/06/2018.

Dato atto che dalla suddetta direttiva si sono rese disponibili risorse per euro 2.800.000,00, per le quali non sono stati emanati provvedimenti attuativi;

dato atto altresì, che le risorse al momento disponibili sul POR FSE 2014-2020 per le azioni di formazione continua per occupati (nell'ambito della priorità d'investimento 10iv dell'Asse 3) sono pari a euro 7.100.000,00;

preso atto della necessità, manifestata anche dagli operatori di tutto il territorio regionale, di poter disporre di ulteriori risorse necessarie a garantire continuità nell'erogazione della formazione in oggetto in esito alle richieste provenienti dai lavoratori e dalle imprese del territorio per la formazione del personale in esse occupato, fino alla scadenza prevista per la conclusione delle attività del POR FSE 2014-2020;

ritenuto pertanto di destinare le risorse di cui alla Direttiva FCP 2016-18 sopra citate pari a euro 2.800.000,00, unitamente all'attuale disponibilità del POR FSE per le azioni di formazione per occupati pari a euro 7.100.000,00, per attivare una nuova offerta formativa, accessibile sia ai lavoratori che alle imprese e soggetti assimilati, che garantisca continuità alla precedente;

ritenuto che tale offerta formativa può essere oggetto di uno specifico atto di indirizzo di formazione continua per occupati, mediante attività da erogare su un Catalogo dell'Offerta Formativa tramite la richiesta di voucher da parte delle aziende/soggetti assimilati per il proprio personale occupato e dei lavoratori;

dato, pertanto, atto che:

- la dotazione complessiva del citato atto di indirizzo è pari a euro 9.900.000,00;
- le azioni di cui si propone la disciplina mediante la Direttiva in oggetto sono coerenti con quanto indicato dal POR FSE 2014-2020, sia in termini di contenuto, in quanto rispondenti alle priorità in esso previste, sia in termini tecnico procedurali, in quanto valutate, organizzate e gestite secondo le modalità previste dalla sopra richiamata D.G.R. n.15-1644 del 29/06/2015;
- in riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese per la formazione, la Direttiva costituisce regime di esenzione ex art. 31 del Regolamento (UE) 651/2014 per tutte le attività ad iniziativa aziendale - con conseguente onere da parte dell'Amministrazione che concede l'aiuto di attuare le disposizioni previste dal Decreto n. 115 del 31/05/2017. Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'art. 52 co.6 della L. 234/2012 e s.m.i. - e che le attività ad iniziativa individuale, in quanto destinate a singole persone ai fini del miglioramento delle proprie rispettive conoscenze e competenze, non rientrano nel campo di applicazione di tale normativa;

ritenuto di fissare un arco temporale pluriennale di vigenza del citato atto di indirizzo nel periodo 2019-2021, fino al termine previsto per la conclusione delle attività del POR FSE 2014-2020;

richiamato che, ai sensi della suddetta L.R. n. 63/1995, la Giunta Regionale approva le Direttive relative alle attività di formazione professionale, e che sulla proposta di tali Direttive deve esprimere parere favorevole la Commissione regionale di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento;

ritenuto di approvare la Direttiva relativa alla formazione continua dei lavoratori occupati - periodo 2019-2021, di cui all'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, nella

formulazione vagliata positivamente in data 15/04/2019 dalle Parti Sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 29 settembre 2017;

richiamato inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) della L.R. n. 23/2015 sono delegate alla Città metropolitana di Torino le funzioni amministrative/gestionali in materia di formazione professionale di cui all'art. 77 della L.R. n. 44/2000 inerenti la realizzazione delle attività programmate, in particolare la determinazione della congruità dei costi preventivabili e dei conseguenti limiti di spesa, l'emanazione dei bandi, la presentazione delle proposte, la valutazione delle stesse e l'approvazione dei relativi esiti, la definizione delle modalità operative per gli interventi finanziati, la regolazione dei rapporti con i beneficiari dei finanziamenti, nonché l'eventuale emanazione di specifiche disposizioni attuative agli operatori;
- analoghe suddette funzioni sono svolte, ai sensi dell'art. 8 della predetta L.R. n. 23/2015, a livello regionale per le attività realizzate sul restante territorio regionale, ovvero sugli ambiti territoriali di riferimento 1, 2 e 3 così come definiti dall'art. 3 della medesima legge;

dato atto che la suddetta Direttiva relativa alla formazione degli occupati – periodo 2019-2021:

- risulta strutturata secondo l'impostazione prevista dall'art. 18 della L.R. n. 63/1995;
- contiene le indicazioni generali concorrenti alla strutturazione del sistema della formazione continua dei lavoratori occupati, in merito alla definizione dei beneficiari, delle azioni finanziabili e dei relativi destinatari, dei flussi informativi, al rispetto dei principi orizzontali comunitari richiamati dal POR FSE 2014-2020 e all'attuazione delle procedure obbligatorie derivanti dall'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- destina le risorse complessivamente previste in euro 9.900.000,00 nel modo seguente:
 - euro 7.400.000,00 per la realizzazione della misura 3.10.iv.12.2.05 relativa ai voucher formativi individuali
 - euro 2.500.000,00 per la realizzazione della misura 3.10.iv.12.2.03 relativa ai voucher formativi aziendali;
- definisce i criteri e il conseguente riparto delle suddette risorse tra la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino:
 - euro 4.461.688,00 per la realizzazione delle attività formative che la Regione Piemonte attiverà sul territorio regionale di propria competenza (ambiti 1, 2 e 3)
 - euro 5.483.312,00 per la realizzazione delle attività formative che la Città metropolitana di Torino attiverà sulla restante parte del territorio regionale;
- stabilisce che i medesimi criteri vengano utilizzati dalla Regione Piemonte per suddividere le risorse di competenza regionale fra gli ambiti 1, 2 e 3;
- stabilisce, inoltre, che la Direzione regionale Coesione Sociale possa:
 - ridefinire i suddetti riparti, nel limite massimo delle risorse destinate a Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, in relazione all'effettivo utilizzo delle stesse e alle previsioni di impiego degli importi residui relativi a ciascuna misura;
 - incrementare la dotazione della Direttiva delle eventuali economie maturate da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino sulla Direttiva FCP 2016-18, approvata con D.G.R. n. 26-3145 dell'11/04/2016 e s.m.i.;

ritenuto pertanto che si rende necessario, per quanto esposto in premessa:

- ridurre ulteriormente la dotazione della Direttiva FCP 2016-18 per un importo di euro 2.800.000,00, come sopra precisato, portando la dotazione finale della medesima Direttiva a euro 30.000.000,00;

- approvare la Direttiva relativa alla Formazione Continua dei lavoratori occupati - periodo 2019-2021, di cui all'Allegato "A", finalizzata all'aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori occupati, attraverso la partecipazione, mediante voucher formativi a corsi approvati sul Catalogo regionale dell'Offerta Formativa, in continuità con il Catalogo costituito ai sensi della precedente Direttiva FCP 2016-18, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 9.900.000,00 alla quale si farà fronte con le risorse POR FSE 2014-2020 iscritte sul bilancio di previsione 2019-2021, come specificato nel dispositivo;
- stabilire che la Direzione regionale Coesione Sociale e la Città metropolitana di Torino attivino, rispettivamente per i propri territori di competenza, i dispositivi attuativi della presente Direttiva, così come previsto dalle regole del FSE, per la Costituzione del Catalogo dell'Offerta formativa 2019-2021 e la successiva erogazione dei voucher aziendali e individuali;
- demandare la Direzione Coesione Sociale a:
 - effettuare il riparto fra gli ambiti 1, 2 e 3 delle risorse di competenza regionale utilizzando i criteri già definiti in Direttiva per la suddivisione delle risorse disponibili fra Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino;
 - ridefinire il riparto fra le due misure di intervento nel limite massimo delle risorse destinate a Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, nonché il riparto fra gli ambiti 1, 2 e 3 di competenza regionale, in relazione all'effettivo utilizzo delle stesse e alle previsioni di impiego degli importi residui relativi a ciascuna misura;
 - incrementare la dotazione della Direttiva delle eventuali economie maturate da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino sulla Direttiva FCP 2016-18, approvata con D.G.R. n. 26-3145 dell'11/04/2016 e s.m.i.

visti:

la L.R. n. 63/1995

la L.R. n. 23/2008

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

il D.Lgs. n. 33/2013

la L.R. n. 23/2015

la L.R. n. 14/2014 s.m.i.

la L.R. 19/03/2019 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021

la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "*Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.*";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

1. di ridurre la dotazione della Direttiva FCP 2016-18, approvata con D.G.R. n. 26-3145 dell'11/04/2016 e s.m.i., per un importo di euro 2.800.000,00, come precisato in premessa, dando atto che la dotazione finale della medesima Direttiva ammonta a euro 30.000.000,00;
2. di approvare la Direttiva relativa alla Formazione Continua dei lavoratori occupati - periodo 2019-2021, di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzata all'aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori occupati, attraverso

la partecipazione, mediante voucher formativi a corsi approvati sul Catalogo regionale dell'Offerta Formativa (in continuità con il Catalogo costituito ai sensi della precedente Direttiva FCP 2016-18), con una dotazione finanziaria complessiva di euro 9.900.000,00, di cui:

- euro 7.400.000,00 destinata alla realizzazione della misura 3.10.iv.12.2.05 relativa ai voucher formativi individuali
- euro 2.500.000,00 destinata alla realizzazione della misura 3.10.iv.12.2.03 relativa ai voucher formativi aziendali;

3. di dare atto che alla spesa di euro 4.461.688,00, prevista dalla Direttiva per la realizzazione delle attività formative da parte della Regione Piemonte sul territorio regionale riferito agli ambiti 1, 2 e 3, si farà fronte con le seguenti risorse a valere sul POR FSE 2014-2020:

- per euro 3.281.670,00 sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020:

euro 1.640.835,00 cap. 177743	FSE
euro 1.148.584,50 cap. 177746	F.Rotazione
euro 492.250,50 cap. 177737	Cofinanziamento regionale

- per euro 1.180.018,00 sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021:

euro 590.009,00 cap. 177743	FSE
euro 413.006,30 cap. 177746	F.Rotazione
euro 177.002,70 cap. 177737	Cofinanziamento regionale

4. di dare atto che alla spesa di euro 5.483.312,00, prevista dalla Direttiva per la realizzazione delle attività formative da parte della Città metropolitana di Torino sulla restante parte del territorio regionale, si farà fronte con le seguenti risorse a valere sul POR FSE 2014-2020:

- per euro 4.000.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020:

euro 2.000.000,00 cap. 147679	FSE
euro 1.400.000,00 cap. 147734	F.Rotazione
euro 600.000,00 cap. 147238	Cofinanziamento regionale

- per euro 1.438.312,00 sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021:

euro 719.156,00 cap. 147679	FSE
euro 503.409,20 cap. 147734	F.Rotazione
euro 215.746,80 cap. 147238	Cofinanziamento regionale;

5. di stabilire che la Direzione regionale Coesione Sociale e la Città metropolitana di Torino attivino rispettivamente per i propri territori di competenza, i dispositivi attuativi della presente Direttiva, così come previsto dalle regole del FSE, per la Costituzione del Catalogo dell'Offerta formativa 2019-2021 e la successiva erogazione dei voucher aziendali e individuali;

6. di stabilire che la Città Metropolitana di Torino, nell'esercizio della delega di funzioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), della L.R. n. 23/2015, si conformi agli indirizzi contenuti nella Direttiva approvata con il presente provvedimento;

7. di demandare la Direzione Coesione Sociale a:

- effettuare il riparto fra gli ambiti 1, 2 e 3 delle risorse di competenza regionale utilizzando i criteri già definiti in Direttiva per la suddivisione delle risorse disponibili fra Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino;
- ridefinire il riparto fra le due misure di intervento nel limite massimo delle risorse destinate a Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, nonché il riparto fra gli ambiti 1, 2 e 3 di competenza regionale, in relazione all'effettivo utilizzo delle stesse e alle previsioni di impiego degli importi residui relativi a ciascuna misura;
- incrementare la dotazione della Direttiva delle eventuali economie maturate da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino sulla Direttiva FCP 2016-18, approvata con D.G.R. n. 26-3145 dell'11/04/2016 e s.m.i.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato



fondo
sociale europeo

ALLEGATO A

DIRETTIVA REGIONALE

relativa alla
FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI OCCUPATI
- VOUCHER FORMATIVI A CATALOGO -

Periodo 2019-2021

DirFC_Occ_2019-21

Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____



REGIONE
PIEMONTE

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Indice generale

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI.....	3
2. DEFINIZIONI.....	4
2.1 IL Catalogo regionale dell’Offerta formativa.....	5
3. OGGETTO DELLA POLITICA.....	6
3.1 Disposizioni comuni a tutte le Misure.....	6
3.2 Misura 3.10iv.12.2.05 - Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati.....	7
3.2.1 Obiettivo della Misura.....	7
3.2.2 Elementi caratterizzanti.....	7
3.3 Misura 3.10iv.12.2.03 - Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilati.....	8
3.3.1 Obiettivo della Misura.....	8
3.3.2 Elementi caratterizzanti.....	8
4. DESTINATARI / PARTECIPANTI.....	9
5. BENEFICIARI.....	10
6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	11
6.1 Risorse stanziare.....	11
6.2 Flussi finanziari.....	12
7. DISPOSITIVI ATTUATIVI.....	12
7.1 Amministrazioni responsabili dei dispositivi attuativi.....	12
7.2 Indicazioni per l’adozione dei dispositivi attuativi.....	13
8. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	13
9. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	14
10. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI.....	15
11. AIUTI DI STATO.....	15
12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	16
13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	17
14. CONTROLLI.....	18
15. DISPOSIZIONI FINALI.....	18
16. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	19
16.1 Riferimenti dell’unione.....	19
16.2 Riferimenti nazionali.....	20
16.3 riferimenti regionali.....	20

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

La presente Direttiva contribuisce, nelle sue diverse declinazioni, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell'ambito della Strategia "Europa 2020"¹, e in particolare all'obiettivo di "crescita inclusiva", finalizzato a promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

La Regione Piemonte ha declinato la Strategia Europa 2020 nell'ambito del Documento Strategico Unitario (DSU) per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("Fondi SIE") per il periodo 2014-2020; a partire da tale strategia sono stati quindi redatti i Programmi Operativi della Regione Piemonte per il periodo 2014-20.

Gli interventi oggetto del presente atto sono finalizzati a promuovere iniziative di formazione continua e permanente dei lavoratori, in linea con quanto definito dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)9914 del 12 dicembre 2014², in particolare nell'ambito dell'Asse 3, Priorità di investimento 10iv, Obiettivo specifico 12 "Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità e dell'inserimento/reinserimento lavorativo".

A tale finalità contribuisce in particolare la seguente Azione del POR FSE 2014-2020, nell'ambito della quale trovano codificazione le Misure oggetto del presente atto:

➤ Azione 3.10iv.12.2 - azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.

Le Misure promosse dal presente atto contribuiscono al perseguimento dei principi orizzontali FSE di sviluppo sostenibile, parità tra uomini e donne e non discriminazione così come specificati nella Sezione 11 del POR FSE 2014-2020.

In ottemperanza a quanto sancito dalla Commissione europea, in merito al miglioramento e al rafforzamento delle competenze professionali da sviluppare durante tutto l'arco della vita, la Regione Piemonte, dando continuità alle esperienze sviluppate nella precedente programmazione 2007-2013, ha previsto la Direttiva Formazione continua permanente dei lavoratori occupati – periodo 2016-18. In esito al riscontro positivo delle attività di formazione per gli occupati, realizzate nella prima parte della programmazione 2014-20 nell'ambito della predetta Direttiva, la Regione Piemonte intende sostenere il rinforzo delle competenze dei lavoratori adulti, attraverso la programmazione di una nuova Direttiva per

¹ Comunicazione della Commissione europea COM(2010)2020, "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva".

² Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", C(2014)9914, di cui alla D.G.R. n. 28-7566 del 21/09/2018

la formazione continua a validità pluriennale, fino alla scadenza prevista per la conclusione delle attività del P.O.R. 2014/2020.

La presente Direttiva definisce gli indirizzi a cui la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino si uniformano per l'esercizio, nei territori di rispettiva competenza, delle funzioni loro attribuite, ai sensi della Legge Regionale n. 23/2015, in materia di formazione professionale e orientamento e disciplina le attività di formazione continua e permanente al fine di :

- offrire a organizzazioni e persone, e segnatamente alle imprese e ai lavoratori, strumenti di pianificazione formativa adeguati a rispondere alle esigenze di aggiornamento, riconversione e riqualificazione finalizzate a fronteggiare situazioni di crisi così come a promuovere l'innovazione e mantenere/migliorare i livelli occupazionali, sia in situazioni contingenti sia in relazione a futuri scenari di sviluppo;
- promuovere l'incremento delle competenze e della mobilità professionale dei lavoratori favorendo l'accesso a un'offerta formativa qualificata e personalizzabile in base ai percorsi individuali di crescita professionale.

La presente Direttiva ha validità pluriennale con scadenza al 31/12/2021.

2. DEFINIZIONI

La presente Direttiva disciplina attività di formazione continua, progettate da agenzie formative accreditate e autorizzate da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, che costituiscono il Catalogo regionale dell'Offerta Formativa.

Le attività formative possono essere richieste:

- mediante la presentazione di una domanda individuale e sono destinate al singolo lavoratore occupato (voucher formativo individuale), che di propria iniziativa e indipendentemente dalle esigenze del proprio datore di lavoro, vuole acquisire nuove competenze o rafforzare quelle già possedute
- mediante la presentazione di domanda aziendale e sono destinate a imprese o soggetti assimilati (voucher formativo aziendale) interessate a formare i propri addetti.

Il **voucher a catalogo** sia individuale che aziendale consente al lavoratore di partecipare esclusivamente alle attività formative selezionabili dal Catalogo regionale dell'Offerta Formativa, sulla base delle proprie esigenze/interessi. Il voucher copre parzialmente il costo del corso, a eccezione dei voucher formativi individuali destinati a particolari categorie di persone, il cui valore copre l'intero costo del corso a Catalogo.

Il **voucher formativo individuale** a catalogo è attribuito al lavoratore che ne fa richiesta per la partecipazione a uno specifico corso compreso tra quelli approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa.

La fruizione del voucher individuale a catalogo di cui alla presente Direttiva, configurandosi come autonoma iniziativa del lavoratore, non solleva l'impresa o l'Amministrazione titolari del rapporto di lavoro dall'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali relativi alla formazione dei propri addetti.

Il **voucher formativo aziendale** a catalogo è richiesto da un'impresa o soggetto assimilato per la partecipazione di un proprio lavoratore a uno specifico corso compreso tra quelli approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa.

2.1 IL CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il **Catalogo regionale dell'Offerta Formativa** (di seguito Catalogo dell'Offerta Formativa) è composto dall'insieme dei Cataloghi della Regione e della Città Metropolitana di Torino (di seguito "le Amministrazioni competenti") costituiti per i territori di rispettiva competenza. È pubblico ed è costituito dall'elenco dettagliato degli interventi formativi, proposti dalle agenzie formative e approvati dalle Amministrazioni competenti, resi disponibili sui rispettivi territori dalle agenzie formative ex L.R. n. 63/1995, art. 11. comma 1. lett. a), b) e c), accreditate per la formazione professionale.

Le sedi delle agenzie formative che realizzano gli interventi formativi inseriti sul Catalogo approvato ai sensi della presente Direttiva devono essere localizzate in Piemonte e accreditate, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative, per le attività relative alla macro tipologia C) Formazione continua e per la tipologia t. ad) Formazione individuale. Inoltre, ove fosse prevista la partecipazione di lavoratori con disabilità o fosse adottata (nei limiti previsti al successivo capitolo 9) una metodologia di formazione a distanza (e-learning), l'agenzia formativa dovrà essere accreditata rispettivamente per la tipologia t. h) e t. fad).

Sul Catalogo dell'Offerta Formativa, reso disponibile sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti, dovranno essere presenti, per ciascun intervento formativo, almeno le seguenti informazioni:

- il titolo del corso e la relativa durata in ore;
- la sintesi del programma didattico;
- la sede di svolgimento;
- il costo complessivo del corso a catalogo;
- il tipo di certificazione ottenibile in esito al percorso;
- le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici, ecc.);
- la possibilità di accedere al corso con voucher individuale, aziendale o con entrambi;

Specificazioni di dettaglio sono definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

Il Catalogo dell'Offerta Formativa approvato ai sensi del presente atto è valido fino al 31/12/2021 e può essere aggiornato periodicamente, alle scadenze eventualmente fissate nei dispositivi di attuazione.

Il Catalogo dell'Offerta Formativa inoltre può essere integrato nei casi in cui si determini la condizione di una domanda particolarmente consistente riferita ad azioni previste in catalogo in misura troppo limitata o nel caso di rilevante interesse manifestato dal territorio in relazione a interventi formativi non presenti a catalogo.

Le Amministrazioni competenti possono disporre in qualunque momento la sostituzione di corsi a Catalogo soggetti a specifiche normative al fine di adeguarli alle variazioni eventualmente intercorse nelle normative medesime. Possono inoltre escludere d'ufficio dal Catalogo i corsi per i quali non sia stata attivata alcuna edizione nel periodo stabilito nei dispositivi di attuazione a valere sulla presente Direttiva.

Il Catalogo dell'Offerta Formativa costituito ai sensi della presente Direttiva potrà eventualmente essere utilizzato, in tutto o in parte, anche per l'assegnazione di voucher a valere su altre misure (anche riferite a destinatari diversi da quelli di cui al presente atto), laddove previsto dai dispositivi attuativi di dette misure.

I corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa potranno inoltre, in tutto o in parte, essere eventualmente utilizzati a valere su altri dispositivi, qualora previsto dai dispositivi stessi.

Ai corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa costituito ai sensi del presente atto possono inoltre accedere, pagando l'intero costo del corso pro capite, anche eventuali interessati non destinatari di voucher.

3. OGGETTO DELLA POLITICA

Al fine del perseguimento degli obiettivi sopra enunciati vengono di seguito individuate le caratteristiche delle Misure. Specificazioni di dettaglio saranno definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

3.1 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MISURE

I voucher formativi individuali e aziendali consentono ai lavoratori/imprese a cui sono attribuiti di partecipare ai corsi di formazione approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa, pagando solo una parte del costo del corso a catalogo.

Possono essere inserite sul Catalogo dell'Offerta Formativa le attività formative di durata compresa tra un **massimo di 200 ore** e un **minimo di 16 ore**.

Allo scopo di consentire la certificabilità delle competenze acquisite, tutti gli interventi formativi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa costituito ai sensi della presente Direttiva dovranno essere progettati per competenze utilizzando il Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte e, laddove previsti, i percorsi formativi standard inseriti nel predetto repertorio.

Su tutti i corsi del Catalogo dell'Offerta Formativa sono valorizzati i principi orizzontali FSE di sviluppo sostenibile, parità tra uomini e donne e non discriminazione.

Non sono ammissibili sul Catalogo dell'Offerta Formativa:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di formazione per la professione di Operatore Socio Sanitario;
- i corsi inerenti le funzioni specifiche degli operatori di Polizia Locale;
- i corsi per addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento;
- gli interventi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Fanno eccezione i percorsi formativi standard "HACCP e sicurezza sul lavoro - cucina" e "HACCP e sicurezza sul lavoro - sala e bar" che, in quanto interventi formativi funzionali al completamento dei percorsi modulari di qualifica rispettivamente di "Collaboratore di cucina" e "Collaboratore di sala e bar", sono ricompresi tra le attività formative ammissibili ai sensi della presente direttiva, ma solo tra quelle fruibili attraverso un voucher formativo individuale (e non anche attraverso un voucher aziendale).

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche e/o di settore è subordinata al pieno rispetto delle disposizioni di cui alle normative medesime.

L'inserimento sul Catalogo dell'Offerta Formativa di interventi formativi inerenti i servizi del benessere è limitato ai corsi di aggiornamento riservati a persone già in possesso della specifica abilitazione professionale e/o, in caso di voucher aziendale, a personale impiegato presso imprese del settore.

Ulteriori specificazioni potranno essere definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

3.2 MISURA 3.10IV.12.2.05 - VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI A CATALOGO PER LAVORATORI OCCUPATI

3.2.1 Obiettivo della Misura

Promuovere l'accesso dei singoli lavoratori, che di propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, a una formazione di qualità, progettata per competenze certificabili .

3.2.2 Elementi caratterizzanti

Ai partecipanti a una o più attività comprese nel Catalogo dell'Offerta Formativa possono essere assegnati voucher per un valore massimo complessivo non superiore a 3.000,00 euro pro capite in un triennio, utilizzabili presso le agenzie formative titolari delle attività stesse, a parziale copertura dei relativi costi.

Per ogni attività formativa il voucher formativo individuale può coprire una quota non superiore al 70% del costo complessivo della stessa indicato a catalogo; la quota complementare è a carico del lavoratore partecipante; tuttavia, per i lavoratori con l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente minore o uguale a 10.000 euro, è prevista l'esenzione totale dalla quota di cofinanziamento a carico del

partecipante, con la conseguente attribuzione di un voucher a copertura del 100% del costo del corso a catalogo, fatto salvo quanto indicato al precedente capoverso in merito al valore massimo complessivo di voucher assegnati per partecipante.

3.3 MISURA 3.10iv.12.2.03 - VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI

3.3.1 Obiettivo della Misura

Rispondere ai fabbisogni espressi dagli operatori economici in relazione all'aggiornamento delle competenze della forza lavoro, promuovendo l'accesso ad attività formative offerte da agenzie accreditate e presenti nel Catalogo dell'Offerta Formativa.

3.3.2 Elementi caratterizzanti

Per ogni attività il voucher formativo aziendale può coprire una quota percentuale del costo del corso complessivo della stessa indicato a catalogo, diversificata in relazione alla dimensione dell'impresa/soggetto assimilato richiedente; la quota complementare è a carico dell'impresa stessa (o del soggetto assimilato) nella misura prevista dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.

Secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, confermata dal Reg. UE n. 651/2014, allegato I) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese:

- si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

L'effettiva dimensione è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato regolamento. **Le imprese non rientranti nelle predette categorie sono classificate grandi.**

La suddetta classificazione si applica anche agli enti privati assimilabili alle imprese.

Il singolo voucher formativo aziendale (aiuto) non supera il tetto previsto dall'art. 2, punto 10), del Reg. UE 1303/2013, come modificato dal Reg. UE 1046/2018; in ogni caso anche la somma di voucher attribuiti a ciascuna impresa o soggetto assimilato sul Catalogo approvato ai sensi della presente direttiva deve essere inferiore a 200.000,00 euro.

I voucher formativi aziendali possono essere richiesti, per la partecipazione di uno o più dei propri addetti a uno o più corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa, da imprese o soggetti assimilati (es. associazioni, fondazioni, studi professionali, lavoratori autonomi) localizzati in Piemonte. Per "localizzato in Piemonte" si intende un soggetto che, indipendentemente dal luogo in cui è situata la propria sede legale abbia una o più unità locali in Piemonte. Per "lavoratori destinatari dell'intervento formativo", appartenenti alle categorie di cui al successivo capitolo 4, si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.

Ai sensi del Reg. 651/2014, art. 31, non possono in nessun caso essere accessibili attraverso il voucher formativo aziendale i corsi di formazione obbligatori secondo le normative specifiche in materia di formazione dei lavoratori e/o per l'accesso alle professioni.

4. DESTINATARI / PARTECIPANTI

Nel prospetto che segue viene data evidenza dei destinatari / partecipanti a cui sono rivolte le Misure di cui al precedente paragrafo.

<i>Denominazione Misura</i>	<i>Destinatari/Partecipanti</i>
Misura 3.10iv.12.2.05 - Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati	Sono destinatari dei voucher formativi individuali per la partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa i lavoratori occupati domiciliati in Piemonte e i lavoratori , domiciliati al di fuori del territorio regionale, ma occupati presso un'impresa/ente localizzato in Piemonte , appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e pubblico; b) lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico; c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del Dlgs 148/2015; d) titolari e coadiuvanti di microimpresa ³ ; e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi ⁴ ; f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA, differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e) ⁵ .

³ Soltanto per la partecipazione ad attività formative non collegate - direttamente o indirettamente - con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale.

⁴ Soltanto per la partecipazione ad attività formative non collegate - direttamente o indirettamente - con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale.

⁵ Soltanto per la partecipazione ad attività formative non collegate - direttamente o indirettamente - con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale.

<p>Misura 3.10iv.12.2.03- Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilati</p>	<p>Sono destinatari dei voucher formativi aziendali per la partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa i lavoratori occupati presso una sede localizzata in Piemonte di un'impresa o soggetto assimilato, appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato;</p> <p>b) lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato;</p> <p>c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del Dlgs 148/2015;</p> <p>d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;</p> <p>e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;</p> <p>f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA, differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).</p> <p>Sono esclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione</p>
---	--

Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Direttiva:

- i soci non dipendenti, i consiglieri di società/enti;
- i soci non lavoratori (di capitale) di imprese, incluse le cooperative;
- le persone in mobilità.

Le attività svolte ai sensi della presente Direttiva possono integrare ma non sostituire gli interventi formativi obbligatori previsti dalle normative o dai contratti (es. apprendistato).

Specificazioni di dettaglio potranno essere definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

5. BENEFICIARI

Beneficiarie delle Misure di cui alla presente Direttiva, ai sensi dell'art. 2 punto 10 del Reg. UE n. 1303/2013 e s.m.i., sono la Regione Piemonte per gli ambiti territoriali 1,2 e 3 di rispettiva competenza e la Città metropolitana di Torino, in quanto organismi responsabili dell'avvio delle operazioni.

6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

6.1 RISORSE STANZIATE

Le risorse stanziato dal presente atto ammontano complessivamente a euro **9.900.000,00**, a valere sull'azione 3.10iv12.2 del POR FSE 2014-202, riportate nel prospetto che segue:

Misura	POR FSE Piemonte 2014/2020	
	Asse/Pdl/ ob. spec./Azione/Misura	Euro
Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati	Misura 3.10iv.12.2.05	7.400.000,00
Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilati	Misura 3.10iv.12.2.03	2.500.000,00
Totale		9.900.000,00

Tali risorse sono ripartite tra la Regione Piemonte per gli ambiti territoriali 1,2 e 3 e la Città metropolitana di Torino, in prima istanza sulla base della percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall'O.R.M.L. e della percentuale di domanda ammissibile registrata a valere sulle attività di formazione continua individuale riferite al Catalogo regionale dell'Offerta Formativa 2017-18, secondo il prospetto di seguito riportato:

Amministrazioni	POR FSE Piemonte 2014/2020	
	Asse/Pdl/ ob. spec./Azione	Euro
Ambiti territoriali regionali 1,2 e 3	Misura 3.10iv.12.2.05	3.247.730,00
	Misura 3.10iv.12.2.03	1.213.958,00
Totale Regione Piemonte per ambiti 1,2 e 3		4.461.688,00
Città metropolitana di Torino	Misura 3.10iv.12.2.05	4.152.270,00
	Misura 3.10iv.12.2.03	1.286.042,00
Totale Città Metropolitana di Torino		5.438.312,00
Totale complessivo		9.900.000,00

Con i medesimi criteri la Direzione Coesione Sociale provvede a formalizzare il riparto delle risorse di competenza regionale tra gli ambiti territoriali 1 (Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola), 2 (Astigiano e Alessandrino) e 3 (Cuneese).

La Direzione regionale Coesione sociale può ridefinire, con proprio provvedimento, il riparto tra le due misure di intervento nel limite massimo delle risorse destinate alle azioni della Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino, nonché il riparto tra gli ambiti territoriali 1, 2 e 3 di competenza regionale, in relazione all'effettivo utilizzo delle stesse e alla previsione di impiego degli importi residui relativi a ciascuna misura.

La dotazione della presente Direttiva può essere incrementata, con provvedimento della Direzione regionale Coesione Sociale, delle eventuali economie maturate da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino sulla Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati - periodo 2016-2018, approvata con D.G.R. n. 26-3145 dell'11/04/2016 e s.m.i.

6.2 FLUSSI FINANZIARI

I flussi finanziari tra la Regione e la Città metropolitana di Torino sono regolati dall'Accordo stipulato tra Regione e Città metropolitana di Torino, il cui schema è stato approvato con DD n. 807 del 15/11/2016 (repertorio 00069 del 27/02/2017).

Qualora gli organi dell'Unione, nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine, nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

7. DISPOSITIVI ATTUATIVI

7.1 AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI DEI DISPOSITIVI ATTUATIVI

L'attuazione delle Misure di cui al presente atto avviene in relazione alle disponibilità rispettivamente attribuite a seguito del riparto effettuato ai sensi del paragrafo 6.1 a responsabilità della Direzione regionale Coesione Sociale e della Città metropolitana di Torino, alle quali viene demandata l'emanazione dei pertinenti provvedimenti attuativi per i propri territori di competenza, così come previsto dalle regole del FSE, sia per la Costituzione del Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-21 sia per la successiva erogazione dei voucher aziendali e individuali.

Nell'ambito dei dispositivi attuativi sono definite le specifiche modalità e procedure per la presentazione delle candidature.

7.2 INDICAZIONI PER L'ADOZIONE DEI DISPOSITIVI ATTUATIVI

Gli avvisi pubblici descrivono le attività realizzabili e le relative specifiche, i requisiti dei soggetti erogatori delle attività formative e dei destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione delle domande, le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alle risorse disponibili, alla valutazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi e a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi richiamati nei capitoli precedenti.

I dispositivi attuativi saranno definiti secondo tempistiche volte a garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività di attuazione delle Misure definite dal presente atto, in particolare gli Avvisi di Regione e Città metropolitana di Torino per la costituzione del Catalogo dell'Offerta Formativa dovranno essere approvati entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Direttiva.

L'attribuzione dei voucher dovrà avvenire entro il 31/12/2021, mentre il pagamento degli stessi dovrà concludersi entro il 31/12/2022, così da consentire i successivi controlli e la certificazione della spesa nei termini previsti dalla programmazione del POR FSE 2014-2020; eventuali proroghe possono essere disposte dalla Direzione regionale Coesione Sociale purché coerenti con le scadenze della programmazione sopra richiamata.

Dei dispositivi attuativi, in linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità verrà data adeguata diffusione tramite i siti internet delle Amministrazioni competenti.

8. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2015, "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" in conformità alle disposizioni di cui all' art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i.. Le specificazioni previste in tale documento, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 15 – 1644, vengono applicate per selezionare le attività formative da inserire sul Catalogo regionale dell'Offerta Formativa.

La selezione si realizza in due differenti momenti:

- verifica di ammissibilità;
- valutazione di merito.

Le procedure di selezione assicurano il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, correttezza e tempestività.

Gli elementi oggetto di verifica di ammissibilità vengono definiti con il necessario livello di dettaglio nell'ambito dei dispositivi attuativi.

Le proposte che hanno superato le verifiche di ammissibilità sono sottoposte a valutazione di merito: a tale scopo si applicano le "classi" di valutazione e i relativi pesi riportati nel prospetto sottostante:

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua 2019-2021	Pagina 14 di 22

Classe di valutazione	Peso relativo
A - Soggetto proponente	30 %
B – Caratteristiche della proposta progettuale	60 %
C – Priorità	non applicata
D – Sostenibilità	10 %
E – Offerta economica	non applicata

La Classe di valutazione "C – Priorità" non viene applicata in quanto tutte le candidature valutate di qualità e presentate da parte di soggetti proponenti affidabili devono poter essere rese disponibili a lavoratori e imprese interessate.

La Classe di valutazione "E – Offerta economica" non viene applicata in quanto la spesa è determinata in applicazione di parametri predefiniti.

L'assegnazione dei voucher a catalogo è effettuata, previa verifica di ammissibilità, senza valutazione di merito, di norma in relazione all'ordine di presentazione delle richieste.

Ulteriori specificazioni, anche in merito agli esiti e alle tempistiche della valutazione, saranno definite nell'ambito dei dispositivi attuativi e nei Manuali di valutazione.

9. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le Amministrazioni competenti definiscono le modalità di avvio e realizzazione delle edizioni dei corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa, tenendo conto delle seguenti condizioni generali:

- il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato a una procedura obbligatoria di comunicazione telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe degli allievi nell'ambito degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti;

- non è in nessun caso ammessa la delega né delle funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività né delle restanti attività di docenza, progettazione e servizi accessori;

- è invece ammissibile il rapporto di partenariato su singoli corsi alle condizioni previste dalle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, approvate con DD n. 1610 del 21/12/2018;

- le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico. Non sono ammesse attività svolte sul luogo di lavoro dei partecipanti. Eventuali attività di formazione a distanza sono ammissibili purché al di fuori del monte ore del corso approvato sul Catalogo; non devono perciò essere indicate sul registro e non sono considerate ai fini della durata e del costo del corso, né della presenza degli allievi allo stesso.

Al termine del corso, l'agenzia formativa titolare dello stesso rilascia ai partecipanti che abbiano frequentato almeno i 2/3 del monte ore corso (o eventuali maggiori frazioni previste da normative

specifiche) e abbiano superato la prova finale (anche interna d'agenzia), l'attestazione delle competenze acquisite ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 e s.m.i., attenendosi alle procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Nei dispositivi di attuazione della presente Direttiva sono riportati i provvedimenti da adottare nei confronti delle agenzie formative che non realizzano, in tutto o in parte, le attività approvate sul Catalogo, che non rispettano le condizioni di realizzazione, i termini di attuazione e in generale le scadenze previste dai dispositivi medesimi.

10. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il riconoscimento dei costi nell'ambito delle Misure previste dal presente atto avviene sulla base delle disposizioni contenute all'art. 65, 67 e 68 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. e dell'art. 13 e 14 del Reg. (UE) 1304/2013 e s.m.i. e delle normative vigenti.

Tenendo conto degli obiettivi, della complessità e delle modalità di esecuzione degli interventi, al fine di contenere la spesa entro limiti predefiniti e in continuità con le precedenti edizioni del Catalogo, si stabilisce un parametro massimo di 11,00 euro l'ora pro-capite per definire il costo delle attività formative. Su ciascuna edizione dei corsi non possono essere inseriti più di 16 allievi.

Il valore del voucher formativo a catalogo è determinato in relazione al costo del corso a cui si riferisce e, per il voucher individuale, alle condizioni economiche del lavoratore, mentre per il voucher aziendale alle dimensioni dell'impresa/soggetto assimilato richiedente. Il finanziamento del voucher formativo aziendale a catalogo è riferito esclusivamente al costo dell'attività per la quale è richiesto e non riguarda in nessun caso eventuali spese di trasferta né di reddito dei partecipanti che pertanto non concorrono neppure alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/soggetto assimilato richiedente.

Specificazioni di dettaglio sono definite nell'ambito dei dispositivi attuativi e/o di documenti dedicati anche con riferimento agli ulteriori aspetti di natura gestionale.

11. AIUTI DI STATO

Alcuni degli interventi di cui al presente atto rientrano nell'ambito di applicazione degli aiuti di stato, e nello specifico, gli importi concessi nell'ambito degli interventi di cui alla Misura 3.10iv.12.2.03 così come descritti al precedente par. 3.3 rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Regolamento generale di esenzione per categoria") pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014, e nello specifico dell'articolo 31 "Aiuti alla formazione".

In applicazione del suddetto articolo, qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le seguenti intensità minime di cofinanziamento:

- grandi imprese, 50%
- medie imprese, 40%
- piccole imprese (comprese le microimprese), 30%

I voucher di formazione aziendale non possono essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/2014), c.d. clausola Deggendorf. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c del Reg. UE 651/2014, **i contributi consistenti nell'attribuzione di voucher di formazione aziendale di cui al presente Avviso – misura 3.10iv.12.2.03 – non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà**, come definite dall'art. 2, punto 18 del citato Regolamento.

Il valore totale massimo dei voucher complessivamente attribuibili a una singola impresa o soggetto assimilato per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sulla presente Direttiva deve essere inferiore a 200.000 euro.

Gli aiuti concessi alle imprese e soggetti assimilati sono pubblicati sul Registro nazionale aiuti di stato (RNA) ai sensi del Decreto 31/05/2017 n. 115 e s.m.i. in applicazione dell' art. 52 della Legge 234 del 24/12/2012.

Le attività a iniziativa individuale di cui alla Misura 3.10iv.12.2.05, in quanto destinate a singole persone, ai fini del miglioramento delle proprie conoscenze e competenze indipendentemente dalle eventuali esigenze aziendali, non rientrano invece nel campo di applicazione di tale normativa.

12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione

Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FSE 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

L'agenzia che realizza le attività a catalogo informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Relativamente agli aiuti di stato, i termini per la conservazione dei registri e delle informazioni sono stabiliti dalle norme o dalle Decisioni autorizzative del regime applicabile per le pertinenti operazioni. Per quanto riguarda gli aiuti in esenzione ex Reg. (UE) 651/2014 i predetti termini sono fissati in 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa dell'Unione e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, degli OI, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i.

14. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, della Città metropolitana di Torino in qualità di Organismo intermedio del POR FSE 2014/2020 nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Beneficiari e soggetti attuatori dell'intervento formativo hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di realizzazione dei controlli si rinvia a quanto definito nei dispositivi attuativi e/o nei documenti dedicati, che definiscono le azioni che verranno adottate nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati, mancato rispetto delle condizioni/termini temporali di realizzazione e/o rendicontazione.

15. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Coesione sociale, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

La Direzione Coesione Sociale garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal

"Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal POR FSE 2014-20 della Regione Piemonte.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato a breve termine di cui all'Allegato I del Regolamento 1304/2013. Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

I termini di conclusione dei procedimenti di cui alla presente Direttiva sono definiti dagli appositi provvedimenti di Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino per i procedimenti di rispettiva competenza.

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La Giunta regionale del Piemonte è titolare del trattamento dei dati personali; i delegati del Titolare del trattamento sono individuati ai sensi della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847. La Giunta regionale demanda alla Direzione Coesione sociale l'applicazione delle disposizioni in materia, che verranno declinate nei singoli dispositivi attuativi.

16. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

16.1 RIFERIMENTI DELL'UNIONE

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014/2020;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020);

- Regolamento (UE Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che, entrato in vigore il 24 maggio 2016; si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

16.2 RIFERIMENTI NAZIONALI

- Legge 241/1990 Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) procedure e criteri di selezione delle proposte;
- Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali n. 154/CU del 20/12/2012 riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione dei criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Legge 234 del 24 dicembre 2012 norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'UE;
- Decreto 115 del 31 maggio 2017, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ai sensi dell'art. 52 co.6 della Legge 234/2012 e s.m.i..
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", in vigore dal 9 settembre 2018, recepisce il RGPD nell'ordinamento italiano e ha modificato e integrato il "Codice in materia di protezione dei dati personali", adeguandolo al Regolamento (UE) 2016/679.

16.3 RIFERIMENTI REGIONALI

- Legge regionale n. 63/1995 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua 2019-2021	Pagina 21 di 22

- Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5";
- D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 "Formazione professionale Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali" e ss.mm.ii;
- Legge regionale n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" ;
- Legge regionale n. 8/2009 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte";
- D.C.R. 262- 6902 del 04 marzo 2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020;
- D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014 "Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014";
- L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.G.R. n. 15-1644 del 29 giugno 2015 "POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020";
- Legge regionale n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018 "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009";
- D.G.R. n. 28-7566 del 21 settembre 2018. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte -CCI 2014IT05SFOP013- cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2018)5566 del 17/8/2018;
- D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia

di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informativa;

- DD n. 1610 del 21 dicembre 2018 "Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013;
- D.D. n.. 219 del 08/ marzo 2019 recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Regolamento (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28 settembre 2018, n. 1-7574 per le finalità della Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte, nell'ambito delle attività riconducibili alla Programmazione 2014-2010 del POR-FSE.